

**Proposte di modifiche al d. lgs. 36/2021 condivise dall' Associazione
Italiana Avvocati dello sport (AIAS), commissione lavoro.**

Considerazioni introduttive.

La riforma delle collaborazioni sportive si rivela imprescindibile – anche alla luce dell'evoluzione del diritto applicato - al fine di assicurare adeguate tutele ai lavoratori sportivi, come sostenuto, all'unanimità, nelle audizioni innanzi Codesta Commissione Cultura e Lavoro.

Dall'esame delle oltre trenta sentenze pronunciate fra la fine dell'anno 2021 e l'inizio dell'anno successivo si evince che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è pacifico nel ritenere che l'erogazione di compensi sportivi rappresenti, perlopiù – in assenza di requisiti per essere considerata un rimborso spese forfetario – il corrispettivo erogato al collaboratore per lo svolgimento di attività lavorativa (anche se non esclusiva o principale).

È oltremodo evidente che l'applicazione di tali decisioni “tout court” (senza alcuna agevolazione specifica) avrebbe conseguenze devastanti per il mondo sportivo.

La necessità di garantire un'adeguata tutela del lavoratore sportivo non può non confrontarsi con l'esigenza di assicurare, al contempo, la stabilità e la sostenibilità del sistema sportivo (non solo in termini economici, bensì anche organizzativi).

La circostanza per cui entrambi gli interessi citati rappresentino i pilastri della riforma (espressamente contemplati dal legislatore nell'ambito della l. 86/19) comporta che debbano ritenersi sottesi alle proposte migliorative di seguito indicate.

Proposte di riforma:

a) Il rapporto di lavoro sportivo

Premessa imprescindibile – da cui muovere - è la nozione di lavoratore sportivo.

La nozione di sport, oltremodo ampia contenuta nel d. lgs. 36/2021 secondo cui è considerato sport “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, non sembra idonea a delimitare la categoria dei lavoratori del settore sportivo.

La previsione (art. 25) per cui ogni organismo di riferimento sarà tenuto ad individuare delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva funzionali allo svolgimento della specifica disciplina sportiva, evidenzia la

necessità di continuare a circoscrivere l'attività sportiva alle singole discipline, espressamente individuate dall'ente esponenziale dello sport.

Oltre all'opportunità di delineare in modo più circostanziato il concetto di sport, si segnala l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Premesso che il decreto correttivo (D.Lgs. 163/2022) è opportunamente intervenuto a migliorare l'assetto delineato dalla prima versione della riforma del lavoro sportivo, in quanto:

- ha statuito una netta demarcazione tra prestazioni volontaristiche e lavorative mediante la soppressione della figura ibrida dell'amatore che sarebbe stata foriera di contenzioso previdenziale al pari dell'art.67 co.1 lett.m) TUIR sul regime dei compensi sportivi qualificati come redditi diversi;

- ha esteso la figura del lavoratore sportivo e recuperato gli strumenti utili a valorizzare lo schema della collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo in ossequio al principio di specificità del settore sportivo, quale schema coerente con lo svolgimento di prestazioni lavorative rese in tale ambito e dunque idoneo a disciplinare fattispecie genuine, attraverso l'introduzione della presunzione di co.co.co. (art.28 D.Lgs. 36/21)) e il ripristino delle collaborazioni etero organizzate rese per fini istituzionali di cui all'art.2 co.2 lett.d) D.Lgs. n.81/15;

- è intervenuto sul trattamento tributario e pensionistico delle prestazioni nel settore dilettantistico, con agevolazioni importanti che si ritiene possano favorire un contenimento dell'impatto della riforma sul costo del lavoro (artt.35 e 36 D.Lgs. 36/21);

si rilevano di seguito alcuni auspicabili correttivi finalizzati alla piena attuazione degli obiettivi della legge di delegazione (art.5 L.n.86/19) che oltre alla dignità e tutela del lavoratore sportivo, pone sullo stesso piano il principio di specificità dello sport e la sostenibilità del sistema, soprattutto per quanto attiene allo sport dilettantistico e alla sua riconosciuta funzione sociale. Il doveroso rispetto del citato principio di sostenibilità è particolarmente evidente, considerato che la riforma andrà ad incidere non solo sullo sport attualmente definito "professionismo di fatto o semiprofessionismo", bensì anche su piccole realtà sportive con esigenze e capacità finanziarie ed organizzative totalmente diverse.

Alla luce delle considerazioni esposte, si segnalano alcune auspicabili modifiche alla versione attuale del d. lgs. 36/2021. In particolare, sembra doveroso:

1. Definire la natura delle **prestazioni sportive dilettantistiche con compenso inferiore a 5.000** individuando una **forma di lavoro atipico con reddito assimilato al lavoro autonomo occasionale**.

La precisazione è necessaria perché nonostante le agevolazioni già previste (esenzione contributiva (art. 35 co. 8 bis), esenzione fiscale (art. 36), esclusione dall'obbligo della comunicazione preventiva (art.28 co.3 ultimo capoverso), i contratti di lavoro per importi marginali vanno attratti alla forma della

collaborazione coordinata e continuativa, sia perché è stato escluso il lavoro occasionale per il lavoratore sportivo, sia perché nella maggior parte dei casi la prestazione anche se marginale è a carattere continuativo (esempio: l'allenatore che presta attività per 3 sere a settimana per 9 mesi l'anno e percepisce 200 euro al mese non svolge attività occasionale, perché ha una qualifica, è inserito stabilmente nell'organizzazione del sodalizio, svolge la sua attività con continuità).

Si confronti al riguardo quanto affermato nella relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo *“il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali (ndr quindi con ritenuta fiscale fin dal primo euro). La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.*

- come co.co.co. anche le prestazioni marginali devono essere assoggettate all'INAIL, considerato che non è attualmente prevista alcuna esenzione INAIL per i compensi inferiori a 5.000,00 euro;
- come co.co.co. le prestazioni marginali impongono l'adozione di specifiche misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) equiparate alla presenza di lavoratori subordinati.

Alla luce di simili considerazioni dovrebbe essere riconsiderata la natura di tali prestazioni e individuata una collocazione che nonostante il carattere continuativo delle prestazioni e l'inserimento del prestatore nel sodalizio sportivo, applichi la disciplina del lavoro occasionale (e quindi oltre all'esclusione contributiva, già riconosciuta, l'esclusione dagli obblighi INAIL, l'applicazione delle norme di sicurezza per i lavoratori autonomi, la qualifica del reddito come reddito diverso e quindi compatibile con il lavoro del pubblico dipendente, cumulabile con altre prestazioni come ad esempio naspi, etc). Si ritiene invero che una previsione in tal senso non contrasterebbe con il principio di indisponibilità del tipo negoziale¹, in quanto, da un lato, la specificità del settore sportivo e la marginalità del compenso possono giustificare un trattamento differenziato, e, dall'altro, anche in caso di introduzione di presunzione legale *iuris tantum* (al pari di quanto già previsto dall'art.28) sarebbe sempre comunque accertabile una diversa natura del rapporto con conseguente possibilità di riqualificazione.

Del resto se in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al decreto correttivo, emerge che l'82% dei percettori di compensi sportivi (riferimento alle Cu trasmesse all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019) ha percepito compensi inferiori ad euro 5000, si ha la dimostrazione di quanto sia indispensabile e imprescindibile l'apporto di tali figure nelle realtà dilettantistiche e di come sia disatteso il principio di stabilità e sostenibilità del sistema in relazione all'inquadramento di tali prestazioni come co.co.co.

¹ C.Cost., n.121/1993; C.Cost., n.115/94; C.Cost. n.76/2015.

2. individuare **premi INAIL** adeguati al rischio effettivo (pensiamo alla differenza tra la pratica del rugby e degli scacchi) per tutti i rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo: il dm 31.11.2022, che non è stato adottato con il concerto del ministro dello sport come previsto dall'art. 34, ha impropriamente determinato due sole classificazioni di premio, alla voce della gestione industria, che non tengono conto della presenza di altre figure, del rischio effettivo e della specificità del settore sportivo che non può essere collocato nella predetta gestione. Devono comunque essere esclusi i minimali e individuati altri criteri di calcolo (altrimenti per un atleta o allenatore si va a calcolare un premio - quello attualmente previsto dal dm citato è del 79/1000 - su un compenso minimale mensile di ca.1400 euro anche per compensi di gran lunga inferiori al minimale);
 - individuare comunque per i rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo un meccanismo di calcolo dei premi INAIL rapportato all'effettiva prestazione, rapportato eventualmente ad un minimale giornaliero e non mensile;
3. attenuare o semplificare le procedure per l'autorizzazione dei pubblici dipendenti (art. 25 co.6);
4. prevedere una soglia di franchigia fiscale per l'erogazione dei premi (art. 36 - 6quater) che altrimenti scontano una ritenuta alla fonte del 20% anche su importi marginali;
5. specificare che le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale (art. 37) sono rese per fini istituzionali e beneficiano, al pari delle collaborazioni autonome sportive etero organizzate, della deroga di cui all'art. 2, co.2 lett. d), D. Lgs. 18/15;
6. estendere le semplificazioni amministrative dell'art. 28, attraverso le funzionalità del RAS anche alle co.co.co. amministrativo gestionali nonché ai contratti di lavoro sportivo e di co.co.co. amministrativo gestionale stipulati con le FSN, DSA e EPS (gravate in particolare dell'obbligo di formalizzare i contratti individuali degli ufficiali di gara);
7. ampliare la presunzione di co.co.co. attualmente limitata ai contratti fino a 18 ore settimanali e chiarire, in ogni caso, come debba essere determinato, il limite delle 18 ore, se in termini assoluti o come media calcolata sull'intera durata del contratto;
8. prorogare la riduzione dell'imponibile contributivo (attualmente fissata al 31 dicembre 2027 dall'art.35 co.8-ter);
9. adottare opportuni ammortizzatori finanziari per il sostegno dello sport dilettantistico;

10. rendere operative la funzionalità del RAS entro il 1° luglio 2023;

11. valutare la possibilità di attribuire al medico sportivo anche la competenza per certificare l'idoneità al lavoro (art.32);

12. per i volontari sportivi (art.29): individuare un importo massimo giornaliero e annuale di rimborso forfettario, qualificato come reddito diverso a titolo di indennità di trasferta e rimborso spese forfetario, analogamente a quanto previsto dalla primitiva L.80/86; riconoscere la possibilità di rimborsare le spese sostenute e documentate a prescindere dal comune di residenza del volontario (si pensi in particolare alle spese di viaggio, anche sotto forma di rimborso chilometrico, sostenute dal volontario per trasferte all'interno del medesimo comune nelle grandi aree metropolitane o comunque in centri urbani anche di medie dimensioni che richiedono l'utilizzo di mezzi pubblici o di veicoli a motore);

13. estendere le semplificazioni previste dall'art.17 co. 4 D.Lgs. 177/17 con la possibilità di autocertificare i rimborsi spese fino a 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili.

14. Infine, non certo per importanza, merita di essere chiarito il contenuto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che dovranno essere rispettati dai sodalizi sportivi, trattandosi di un aspetto con un impatto fortissimo sulle società, soprattutto sulle realtà più piccole, in termini organizzativi oltre che economici.

Se, da un lato, la tutela della sicurezza è imprescindibile anche nel contesto sportivo, dall'altro, è necessario chiarire gli obblighi cui sono tenute le società sportive, non solo in un'ottica di sostenibilità (non possono non essere differenziati in base alla tipologia di enti, società semiprofessionistica diversi da una piccola realtà), bensì anche in considerazione delle caratteristiche specifiche delle singole discipline sportive.

La previsione normativa (**Articolo 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori** 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva), limitandosi a stabilire il riferimento alla compatibilità con la prestazione sportiva, demanda ai singoli club sportivi l'individuazione delle misure che essi devono adottare.

È evidente che i sodalizi sportivi (soprattutto le realtà minori) non sono in grado di compiere una simile valutazione, dovendosi affidare a professionisti del settore, con aggravio notevole di costi a loro carico (per alcune realtà insostenibili).

La circostanza per cui gli obblighi in materia di sicurezza devono essere “calibrati” in base alle caratteristiche di ciascuno sport evidenzia l’opportunità di delegare ai singoli organismi affiliati l’individuazione dei doveri adatti a garantire la sicurezza degli sportivi praticanti la specifica disciplina di riferimento. Ciascun ente (DSA;FSN) è in grado di conoscere le misure in grado di neutralizzare “le fonti di pericolo” caratteristiche di ciascuno sport, necessariamente differenti dal rischio consentito.

Quest’ultimo fattore di rischio è invero intrinsecamente connesso allo sport praticato e accettato, laddove gli adempimenti in materia di sicurezza mirano a neutralizzare pericoli riconducibili a carenze strutturali.

La situazione si presenta invero analoga a quella verificatasi durante la pandemia; anche in tale situazione, è stato delegato alle FSN, DSA ed EPS la realizzazione di protocolli volti ad ostacolare la diffusione del COVID 19, ovvero garantire la sicurezza nel contesto sportivo.

b) Il vincolo sportivo.

Con particolare riguardo all’abolizione del vincolo sportivo, preme sottolineare, ancora una volta, la necessità di garantire un equo bilanciamento fra il diritto di libera circolazione degli atleti e il diritto alla sostenibilità dei sodalizi sportivi.

Se, da un lato, l’abolizione del vincolo si presenta inevitabile, alla luce dei principi costituzionali e degli orientamenti eurounitari, dall’altro, non può trascurarsi la difficoltà organizzative e gestionali dei club sportivi.

Il pericolo, infatti, sarebbe quello di trovarsi davanti ad uno scenario instabile dove, da un lato, gli atleti potranno scegliere, liberamente, con chi svolgere l’attività agonistica ma dall’altro, le società/associazioni sportive potrebbero investire sempre meno risorse, nei settori giovanili, sapendo di poter perdere i propri ragazzi al termine della stagione ed in questo modo, verrebbe meno ogni prospettiva di programmazione nel lungo periodo.

Molte SSD ed ASD, potrebbero non avere più interesse a svolgere attività, anche a causa di costi ed oneri difficili da compensare tramite il mero premio di formazione tecnica ove questo non venisse determinato in maniera congrua, da federazioni e discipline sportive associate, nei rispettivi regolamenti.

Invero, oltre ai fattori di età degli atleti, di durata e contenuto patrimoniale del rapporto tra quest’ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo, non si può prescindere dal tenere in considerazione, anche il/i rapporto/i antecedente/i con la/le società

o associazione/i sportiva/e di appartenenza prima del trasferimento in favore della società con la quale abbiano a concludere il primo contratto di lavoro sportivo nonché, l'effettivo livello tecnico dell'atleta (per una sua parametrizzazione più oggettiva, ad esempio, si potrebbe pensare di utilizzare il criterio del numero effettivo di presenze in gare/tornei ufficiali con il/i sodalizio/i di precedente appartenenza - la cui ricostruzione, verrebbe ad essere sempre più agevole - attraverso una maggiore implementazione del cd. referto elettronico già introdotto in numerose discipline).

Il premio di formazione, infatti, non è scontato possa ritenersi sufficiente a supportare gli sforzi dei sodalizi ed anzi, è più facile ipotizzare che, in assenza di congruità di ricavi, i club possano aumentare le rette agonistiche, comunque, andando a gravare sui bilanci delle famiglie.

Inoltre, una riduzione delle società/associazioni pronte a formare sportivi, potrebbe rendere i campionati meno competitivi, con diminuzione del livello e dei modelli prestativi degli atleti italiani che, nel tempo, vedrebbero concretizzarsi una perdita di competitività dei tornei, rispetto al livello europeo ed internazionale.

Ciò che, nel breve periodo, sembra allettante, alla lunga, potrebbe costituire un controproducente pregiudizio con l'alternativa di vedere, un numero sempre maggiore di talenti nostrani, migrare all'estero, per mantenere un livello di gioco elevato e/o comunque confacente ai propri standard.

Pertanto, lungi, assolutamente, dal voler mettere in dubbio la rilevanza della riforma e soprattutto la necessità di abolizione del vincolo, al fine di contemperare i contrapposti interessi, provando ad evitare effetti gravemente recessivi per i club, si suggerisce di intervenire, con provvedimenti volti a sovvenzionare i sodalizi ed in particolare quelli delle categorie dilettantistiche (anche in base ai risultati conseguiti, in termini, sia agonistici che di numero di tesserati) per impedirne la chiusura.

In generale, dunque, nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione fra le istituzioni e le federazioni, sarebbero auspicabili interventi volti all'introduzione e sviluppo di un più ampio sistema di "*welfare*" sportivo, a beneficio sia delle società/associazioni sportive che degli atleti (ad esempio, attraverso l'elargizione di somme da spendere presso i sodalizi e che permettano, alle famiglie, di far praticare ai propri figli attività sportiva ed ai club di beneficiare di introiti utili).

Ad ogni modo, a prescindere da tali ultime considerazioni, con il mero intento di rendere più completa ed intellegibile la norma di riferimento (**art. 31 D.Lgs. 36/2021**), la stessa, a mesto parer di scrive, potrebbe essere modificata/integrata, ulteriormente, come da seguente tabella indicativa:

<p>Art. 31 D.Lgs. n. 36/2021 come modificato dallo schema di Decreto Legislativo AG 431.</p>	<p>Art. 31 D.Lgs. n. 36/2021 secondo le modifiche proposte dallo scrivente</p>
<p>1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto</p>	<p>2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto</p>

di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società

di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono, un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto **dell'età e del livello tecnico dell'atleta**, della durata e del contenuto formativo del rapporto, **alle** società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero, **alle** società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono, un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto **dell'età e del livello tecnico**

<p>sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.</p>	<p>dell'atleta, della durata e del contenuto formativo del rapporto, alle società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.</p>
<p>3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.</p>	<p>3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età e del livello tecnico degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo ed altresì del/dei rapporto/i antecedente/i con la/le società o associazione/i sportiva/e di appartenenza prima del trasferimento in favore della società con la</p>

	<p>quale si conclude il primo contratto di lavoro sportivo.</p>
--	--

3) la clausola compromissoria.

L'art. 26 del D.L. 36/21 dispone al punto 5) che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa *“prevedere una clausola compromissoria, con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto medesimo, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, siano deferite ad un collegio arbitrale”*.

Innanzitutto, non può non notare l'operatore del diritto una sorta di “Degiurisdizionalizzazione”, ovvero un tentativo maldestro del Legislatore di deflazionare il contenzioso, prevedendo soluzioni alternative, più o meno efficaci, ai Giudici Ordinari.

Sul punto, non può non evidenziarsi un contrasto tra il citato art. 26 del D.L. 36/21 e l'art. 3 della Legge n. 280/03, il quale, ancora in vigore e non abrogato, prevede la Giurisdizione del Giudice Ordinario, e nello specifico del Giudice del Lavoro, per quelle controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società sportive ed atleti.

In altre parole, controversie circoscritte ai soli rapporti patrimoniali, ma che concernono pur sempre l'aspetto attuativo del contratto di lavoro subordinato sportivo.

Pare inoltre opportuno evidenziarsi che la clausola compromissoria abbia avuto storicamente fortune e/o destino positivo.

Si evidenzia, infatti, che la detta clausola, inserita nel contratto su accordo specifico delle parti, era del resto stata già prevista pari pari dall'art. 4 della Legge n. 91/81.

Anche in quell'occasione, diverse critiche si erano levate sia da parte della dottrina che della Giurisprudenza.

Quest'ultima, in diverse pronunce, aveva chiarito che, in tema di rapporti tra Società sportiva ed atleti, l'arbitrato ha natura solo irrituale. Pertanto *“nell'ipotesi di contrasto di natura economica non è ravvisabile alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il G.O. per la tutela dei propri diritti”*.

L'inserimento nel D.L. 36/21 della medesima previsione della legge 91/81 sembra anacronistico, quasi un banale refuso, del quale francamente a parer dello scrivente non se ne sentiva la mancanza, addirittura in conflitto con quanto previsto dal successivo art.27 al numero 6, il quale dispone che *“Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”*.

Come conciliare entrambe le previsioni, quella del n. 5 dell'art. 26 e quella del n.6 dell'art. 27?

Non c'è chi non vede nella clausola compromissoria una deroga peggiorativa alla disciplina generale.

Basti pensare, per esempio, che la vecchia Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il Coni svolgeva funzioni di arbitrato irrituale, il cui intervento, in quanto tale, era previsto infatti solo per l'osservanza e l'applicazione delle norme statutarie ed organizzative dell'ordinamento sportivo e/o per i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Per fugare, pertanto, l'argomento da ogni dubbio interpretativo e risolvere la questione dal punto di vista fattivo ed attuativo si auspica una modifica al punto 5) dell'art. 26 del D.L. 36/21 e si consiglia di inserire, al più, in sostituzione della detta clausola compromissoria, una c.d. “condizione di procedibilità”, al pari di quelle già previste dal Legislatore per casi simili, che possa anticipare il ricorso al Giudice Ordinario e magari deflazionarne il lavoro.

Si pensi, per esempio, alla conciliazione in sede Lavoro (seppur nello specifico non più obbligatoria) o alla mediazione civile per determinate controversie tassativamente specificate.

In tal modo si eviterebbe un contrasto “costituzionale” con l'art. 102 Cost. (in tema di Degiurisdizionalizzazione), e la disciplina del lavoro sportivo, al pari di tutti gli altri lavoratori e nei limiti delle norme compatibili, sarebbe veramente posta a tutela della dignità' dei lavoratore sportivo nel rispetto del principio di specificità dello sport.

Soci che hanno collaborato (tutti commissione lavoro)

Agostinis Barbara

Saglimbene Simone

Sciacca Rosario M.

Stivanello Biancamaria

Proposta per la regolamentazione della figura del lavoratore e-sportivo della Commissione Legal Tech & Esports

La nostra Associazione dispone dal 2017 di una specifica Commissione sulle materie del “Legal Tech & Esports”, la quale svolge l’attività di studio, aggiornamento, approfondimento e analisi giuridica del mondo del *gaming* competitivo.

Nel 2021, si è colta la preziosa opportunità di contribuire a fornire le proprie proposte in rapporto all’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo attraverso l’invio del proprio lavoro avvenuto a mezzo PEC in data 13 settembre 2021, al quale in questa sede si rimanda.

In ogni caso, con il presente elaborato si vuole riassumere quello che è il contenuto delle proposte a suo tempo inviate.

Al fine di poter rendere applicabile il D.lgs. 36/2021 all’intero settore in esame, la Commissione, *in primis*, evidenzia *ab origine* la necessità dell’adozione di una politica normativa *ad hoc* o selezionata attraverso un’operazione interpretativa autentica, da cui, dovrebbe discernere, *in secundis*, il riconoscimento da parte del CONI del *gaming* competitivo quale disciplina sportiva a tutti gli effetti.

In tale panorama dovrà essere valutata l’inclusione, pertanto, non soltanto dei c.d. Virtual Sports (videogiochi, appunto, di simulazione sportiva), bensì anche di tutti gli altri titoli videoludici competitivi, onde evitare evidenti difficoltà gestionali per il corretto inquadramento normativo e fiscale cui dovrebbero assoggettarsi sia le società/associazioni e-sportive coinvolte che i cyber atleti – spesso volte minorenni – esposti a profonde incertezze e rischi di possibili trattamenti discriminatori.

Su tale ultimo punto, in ordine in particolare alla regolarizzazione e uniformazione del rapporto di lavoro, la Commissione chiede pertanto di valutare la creazione di un contratto sportivo o di collaborazione sportiva *ad hoc* che potrebbe prevedere una modalità di applicazione lineare all’art. 67 TUIR; il versamento di un contributo previdenziale obbligatorio al 4% da versare direttamente a Sport e Salute a carico rispettivamente da parte del committente e del lavoratore;

ed infine, l'inserimento di una clausola "compromissoria" in caso di controversia in merito alla riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

In un'ottica di armonizzazione organica, la Commissione, inoltre, riterrebbe opportuno stilare un unico registro di tutte le associazioni/società e-sportive senza distinzione tra titoli videoludici di simulazione sportiva e non, da sottoporre ad un regime fiscale *ad hoc* con un proprio codice ATECO di riferimento, anche recependo, con eventuali adattamenti, codici continentali NACE (codice 9319).

Non ultimo, la Commissione riterrebbe altresì essenziale indicare delle linee guida per la formazione di team di esports, società/ associazioni che si occupano di organizzazione di eventi/torneistica, prevedendo, nel caso di costituzione di Asd senza fini di lucro, limiti espressi di commercialità tra cui il rispetto della democraticità nella gestione associativa, il divieto di organizzazione di corsi/ tornei in modalità analoga a quelli gestiti da attività commerciali, la necessità di partecipazione dei soci a vita associativa, il rispetto dei principi statutari ed il divieto di utilizzo piattaforme *market place*).

Fermo quanto sopra, non vi è dubbio, in conclusione, che le suddette proposte rimesse all'attenzione delle V.S. Ill.me Commissioni verranno attentamente esaminate, in considerazione dell'importante momento storico per il nostro Paese chiamato, dinanzi all'incessabile sviluppo del *gaming* competitivo a livello nazionale e internazionale, a gettare le fondamenta per favorire la tutela del bilanciamento dei tanti e diversi interessi di cui sono portatori i vari stakeholders coinvolti nel *gaming* competitivo, i cui eventi rappresentano sempre di più un'occasione sociale e commerciale di rilancio inestimabile per la valorizzazione del territorio e del patrimonio nazionale.

Soci che hanno collaborato (in ordine alfabetico):

Avv. Abeni Andrea

Avv. Bucciolini Marco

Avv. Ceretta Simona

Avv. Cerotto Francesco

Avv. Coni Alessandro

Avv. Filosa Domenico

Avv. Ierussi Jacopo

Avv. Macrì Francesco

Dott. Tenore Mario

Avv. Viola Luca